



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
XI SEZIONE CIVILE

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.09.2016, nella causa promossa da:

nato il .1988 a (Nigeria), elett. dom in Genova presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini che lo rappresenta e difende come da mandato in atti

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, emesso in data 19.11.2015 notificato il 03.02.2016 (ricorso depositato il 03.03.2016)

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino – sez. di Genova, ed i motivi di impugnazione.

Con ricorso depositato in data 03.03.2015 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale del 19.11.2015 con il quale veniva deciso di non riconoscere in suo favore alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria ritenendo le



dichiarazioni rese in merito al suo orientamento sessuale non credibili, e che non vi fossero ragioni per ritenere che in caso di rimpatrio il richiedente sarebbe stato esposto al rischio di persecuzione per uno dei motivi indicati all'art 1 A della Convenzione di Ginevra; né che lo stesso rischiasse un danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D. Lgs. 251/2007 e sue successive modifiche, senza ravvisarsi i presupposti per trasmettere gli atti al signor Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 1998 n. 286, anche in considerazione dell'assenza di motivi ostativi al suo ritorno.

Nel dettaglio, la Commissione ha reputato il racconto del ricorrente molto scarno e privo di connotazione personale: *“non emerge alcuna riflessione sulla propria condizione né con riferimento allo sviluppo emotivo del proprio orientamento sessuale né con riferimento ai rapporti sociali e familiari”* inoltre non emerge *“nessuna difficoltà, nessun dubbio od ostacolo nelle relazioni con gli amici e con la famiglia, nessun processo di elaborazione interiore, nessun interrogativo o reazione emotiva, come invece ci si aspetterebbe soprattutto in un contesto in cui l'omosessualità è ancora un grande tabù sociale”*.

Il ricorrente lamenta l'erroneità della decisione della Commissione Territoriale e chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o in subordine della protezione sussidiaria o, in estremo subordine, della protezione umanitaria.

All'udienza del 06.09.16 dopo l'audizione del ricorrente con l'ausilio dell'interprete, il difensore ha insistito per l'accoglimento e il Giudice si è riservato di decidere.

In data 24.08.2016 la commissione ha fatto pervenire breve memoria.

Si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali in materia.

Con la sentenza 2005 n. 25028, la Corte di Cassazione - avuto riguardo al contenuto e allo spirito della norma costituzionale e delle successive leggi di attuazione e di ratifica degli atti internazionali in materia, ovvero autonomamente adottate dal legislatore italiano - aveva ricostruito il diritto di asilo come *“il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, finalizzato a consentire lo svolgimento del giudizio definitivo sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato”*. In particolare, la Suprema Corte aveva affermato *“che il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto all'ingresso nel territorio dello Stato, quanto piuttosto, e anzitutto, come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Il diritto di asilo non ha, cioè, contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno*



per la durata dell'istruttoria della pratica attinente il riconoscimento dello status di rifugiato. Trattasi, dunque, di un diritto finalizzato a consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sull'identità dello status o qualifica di rifugiato. In termini ancora più sintetici, può affermarsi che il diritto di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello status o qualifica di rifugiato politico”.

Tale impostazione, confermata nelle decisioni successivamente intervenute (cfr. Cass. 2006 n. 18353 e Cass. 2006 n. 18549), è stata radicalmente mutata dalla Suprema Corte nel 2012.

Con la sentenza 26.6.12 n. 18549, infatti, la Corte di Cassazione, dichiarando esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e preso atto del contesto normativo costituito dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 attuativo della Direttiva 2004/83/Ce e dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale.

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce “rifugiato” il *“cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...”*.

L'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati



motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007/251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda” e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione*



politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che "La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Ciò premesso e ricordato, nel caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Invero, ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che il signor [redacted] abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso.

In effetti, la particolarità del caso in esame, non può prescindere dal considerare, in primo luogo che, come condivisibilmente sottolineato dalla sua difesa - nonché riconosciuto dalla stessa Commissione nel proprio provvedimento di rigetto - il ricorrente proviene da un Paese in cui l'omosessualità è un tabù onde appare logico e plausibile che coloro che sono omosessuali siano poco propensi a parlare apertamente e dettagliatamente della loro sessualità.

Non appare dunque esigibile da parte del richiedente una maggiore enfasi emotiva rispetto a quella dimostrata innanzi alla Commissione, che, dalla sua assenza, ha tratto, invece, elementi a sfavore della sua credibilità.

Innanzi a questo Giudice il richiedente ha inoltre ripercorso, con dovizia di particolari, il proprio personalissimo vissuto, senza incorrere in contraddizioni o incongruenze, dichiarando quanto segue: *"(...) Ho lasciato la Nigeria il 3 ottobre 2013, ho attraversato il Niger poi la Libia dove sono rimasto circa sei mesi. e poi da lì mi sono imbarcato per l'Italia sbarcando a Taranto. Tutto è iniziato il 01.10.2013 il giorno di indipendenza della Nigeria: quel giorno era venuto a trovarmi a casa il ragazzo con cui io avevo una relazione. Lui mi ha chiesto di usare il bagno, io gli ho detto di sì e poi l'ho raggiunto ed abbiamo avuto un rapporto sessuale. In quel frangente il ragazzo si è messo a urlare ed avevamo dimenticato la porta aperta. Allora dei vicini sono entrati e hanno visto quello che stava succedendo. Lui mi ha dato un morso sulla guancia. Allora io sono scappato dalla finestra e sono andato a casa della vedova di un mio collega e lei mi ha aiutato a medicare la*



ferita che sanguinava. Il giorno dopo mi ha accompagnato a casa mia per andare a prendere un po' di cose. Però poiché l'omosessualità non è accettata nel mio paese questa donna mi ha aiutato a travestirmi da donna musulmana; arrivati nei pressi della mia abitazione ho visto molte persone – tra cui i parenti di quel ragazzo - che mi cercavano per uccidermi. Non sono riuscito ad entrare in casa e su consiglio della donna sono tornato indietro e ho deciso di lasciare la Nigeria perché la mia vita era in pericolo. Ed anzi vi era pericolo anche per questa donna che mi aveva ospitato Il giorno dopo, il 3 ottobre, con lei siamo partiti e io non avevo neppure idea di dove stavamo andando, fino al 28 dicembre siamo stati in viaggio. poi ho capito che eravamo arrivati in Niger leggendo una scritta. Ho viaggiato con il bus. Il 28 dicembre quando poi siamo arrivati in Niger la donna mi ha detto che mi aveva aiutato abbastanza e che da quel momento in poi doveva cavarmela da solo. Da quel giorno non l'ho più vista né sentita non ho pagato il viaggio perché non avevo soldi. Sono quindi rimasto da solo e sentivo le persone che dicevano che si poteva trovare lavoro in Libia. Ho quindi deciso di andare in Libia dove sono arrivato a marzo 2014, lì ho trovato lavoro come saldatore e poi una mattina è arrivata una persona che mi ha chiesto di fare un lavoro a casa sua. Allora abbiamo caricato le attrezzature in macchina e poi ad un certo punto abbiamo incontrato dei soldati in uniforme che ci hanno fermato. Mi hanno chiesto i documenti che però io non avevo. Allora mi hanno fatto scendere dalla macchina, mi hanno preso e mi hanno messo in prigione dove sono rimasto per circa cinque mesi. Poi una sera c'è stata una rivolta nella prigione e sono riuscito a scappare. Ho visto che correvano tutti verso il mare, li ho seguiti e sono salito su una barca. Pensavo che ci avrebbero forse trasferito in un'altra prigione. Poi siamo stati soccorsi in mare ci hanno dato dei salvagenti e ci hanno detto che non c'era più pericolo e alla fine sono sbarcato a Taranto. Ora vivo in vico Croce Bianca presso l'associazione durante il giorno frequento un corso di italiano e poi dovrei iniziare un tirocinio presso una macelleria. Ora mi sento al sicuro per la mia vita, anche se mi manca il ragazzo con cui avevo la relazione”

Sulla base di quanto sopra e non essendovi sostanziali variazioni con il racconto reso in sede di commissione si ritiene che, diversamente da quanto valutato dalla Commissione, il racconto del richiedente sia del tutto verosimile e credibile.

Si deve quindi ritenere raggiunto uno standard di prova accettabile alla stregua dei parametri dall'art. 3 del d. lgs 2007 n. 251, così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito ormai consolidate.

Stabilità la credibilità del ricorrente, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato.



In questo senso, come detto, l'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, coerentemente con la Convenzione di Ginevra, con la direttiva 2004/83/Ce e ora con la direttiva 2011/95/UE definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno ..."*.

Nel caso di specie, rileva il timore di persecuzione a motivo di "appartenenza ad un determinato gruppo sociale", in quanto il ricorrente in sede di ricorso giurisdizionale e nel corso dell'audizione del 06.09.2016 ha dichiarato di essere omosessuale.

Per quanto riguarda la persecuzione, gli artt. 7 e 8 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, - conformemente alle direttive citate – prevedono che gli atti di persecuzione devono a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Il secondo comma dell'art. 8 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e tra questi; per quanto qui interessa, contempla il rischio di *"azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionale o discriminatorie"*.

Nella fattispecie in esame, in Nigeria la condizione di una persona omosessuale è perseguita per legge. L' articolo 21 della costituzione nigeriana in combinato disposto con gli articolo 214 e 217 del codice penale della Nigeria dichiarano che ogni persone che abbia congiungimento carnale con altra persona contro l'ordine naturale o permetta ad un uomo di avere congiungimento carnale con un uomo o donna contro l'ordine naturale è colpevole di un delitto grave ed e perseguibile di imprigionamento per 14 anni. A ciò si aggiunge che nelle aree governate dalla sharia il rapporto anale viene punito con cento frustate se gli uomini non sono sposati e con un anno di prigione seguito da lapidazione se gli uomini sono sposati. Infine dal gennaio 2014 è in vigore una legge che *"punisce con il carcere chi contrae matrimonio o un'unione civile gay e chi rende pubblica la propria relazione omosessuale"*.

Va evidenziato che, in linea generale, con la sentenza 7.11.13, la Corte di Giustizia ha stabilito che gli artt. 9 e 10, della prima direttiva, devono essere interpretati nel senso che l'esistenza di una



sanzione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un determinato gruppo sociale, e che anche se il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce di per sé un atto di persecuzione, una pena detentiva che sanziona taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese di origine che ha adottato siffatta legislazione deve essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione.

Peraltro, la Corte di Cassazione, aveva già affermato che *“la sanzione penale degli atti omosessuali costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva ed è pertanto una violazione di un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta”*. (Cass., 29.5.2012, n. 15981).

Atteso quanto sopra esposto, sussistendo fondato timore di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e non risultando circostanza ostative al riconoscimento, deve essere riconosciuto lo status di rifugiato.

A ciò si aggiunga che nel corso dell’udienza è stata depositata attestazione dell’associazione da cui emerge che il ricorrente è seguito da uno psicologo, nonché è stata depositata copia del tesserino di iscrizione all’Arcigay, copia della dichiarazione della polizia da cui risulta che il ricorrente è ricercato per il reato di omosessualità attestato di frequentazione al corso di italiano.

Il ricorso deve quindi essere accolto nei termini sopra indicati.

Quanto alle spese processuali, considerato che l’Amministrazione non si è costituita in giudizio, e vista la particolare natura del procedimento, si ritiene di dichiararle integralmente compensate.

P.Q.M.

Riconosce in capo a _____ nato il 1988 a _____ (Nigeria) lo status di rifugiato.

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

Genova, 16/09/2016

Il Giudice

Dott. Maria Antonia Di Lazzaro

